

**Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — De Waele/UAMI (Forma di una salsiccia)**

(Causa T-15/05) <sup>(1)</sup>

*(Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una salsiccia — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)*

(2006/C 178/58)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente: Wim De Waele (Bruges, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert, S. Granata e R. Vermeire, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. W. Verburg, agente)

**Oggetto della causa**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 novembre 2004 (procedimento R 820/2004-1), relativo alla registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una salsiccia come marchio comunitario

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 5.3.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006 — Marcuccio/Commissione**

(Causa T-241/03) <sup>(1)</sup>

*(«Dipendenti — Riassegnazione — Alloggio di servizio — Decisione di procedere al trasloco degli effetti personali del ricorrente — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità»)*

(2006/C 178/59)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: avv. L. Garofalo]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: E. de March e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

**Oggetto della causa**

Da una parte, la domanda di annullamento della nota 15 ottobre 2002, relativa al trasloco degli effetti personali del ricorrente dal suo vecchio alloggio di servizio in Angola e, dall'altra, la domanda di risarcimento dei presunti danni arrecati al ricorrente dal contenuto di detta nota.

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Il ricorrente sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 23/8/2003.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2006 — Teletech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL)**

(Causa T-194/05) <sup>(1)</sup>

*(Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Estensione dell'obbligo di esame — Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale — Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94)*

(2006/C 178/60)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Teletech Holdings, Inc. (Denver, Colorado, Stati Uniti) (Rappresentanti: A. Gould e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Teletech International SA (Parigi, Francia) (Rappresentanti: avv.ti J. F. Adelle e F. Zimeray)

**Oggetto della causa**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 marzo 2005 (procedimento R 497/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TeleTech Holdings, Inc., e la Teletech International SA

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dall'interveniente.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 171, del 9.7.2005

**Ricorso presentato il 18 maggio 2006 — Glaverbel/UAMI (motivo applicato alla superficie dei prodotti)**

(Causa T-141/06)

(2006/C 178/61)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Möbus, T. Koerl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° marzo 2006 (procedimento R 0986/2004-4) nella parte in cui si applica ai prodotti controversi; e
- dichiarare che, per quanto riguarda i prodotti controversi, la prova relativa all'uso che è stata prodotta era sufficiente a

dimostrare che era acquisito il carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, e che la domanda di marchio comunitario 003183068 ha acquisito carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario;

- deferire la domanda di marchio comunitario 003183068 all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per accettazione e pubblicazione;
- condannare l'Ufficio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* Marchio figurativo consistente in un motivo applicato alla superficie dei prodotti per prodotti appartenenti alle classi 19 e 21 (vetro grezzo o semilavorato, vetro modellato, lastre di vetro, ecc.) (Domanda di marchio comunitario 3183068)

*Decisione dell'esaminatore:* Rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* La ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso limitatamente a taluni prodotti appartenenti alla classe 21. Essa, a tale proposito, lamenta una violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

**Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — ECZG/Commissione**

(Causa T-142/06)

(2006/C 178/62)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona Góra, Polonia) (Rappresentanti: M. Powell, Solicitor; avv.ti C. Arhold e K. Struckmann)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee